

COMUNE DI SCANDICCI

(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO

**PER L'ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO SU TUTTE LE STRADE DI
PROPRIETÀ COMUNALE O LORO PERTINENZE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 09/10/2001

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1

Norme di riferimento

Chiunque intenda alterare il suolo di proprietà pubblica e sue pertinenze, ovvero suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico, deve ottemperare alle disposizioni di cui a:

-) D. Lgs. n. 285 del 30 aprile '92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 26 e 27.
-) D.P.R: n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice" e successive modifiche ed integrazioni.
-) "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 17/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito denominato regolamento "COSAP".
-) "Regolamento per la concessione del sottosuolo comunale per la posa di infrastrutture a servizio di impianti tecnologici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 27/09/2001.

Le alterazioni del suolo di proprietà pubblica e sue pertinenze sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Suoli di proprietà privata aperti al pubblico

I lavori su suoli di proprietà privata aperti al pubblico non sono soggetti agli adempimenti di cui al presente Regolamento.

A tale fine, la domanda di cui all'art. 9 del regolamento "COSAP" deve essere corredata da specifica documentazione o dichiarazione sostitutiva che certifichi la proprietà dell'area, ovvero della/e particella/e su cui viene eseguito l'intervento;

Nel caso in cui non risulti univocamente identificabile il confine di proprietà, dovrà essere concordato tra le parti un limite di competenza per l'assunzione dei rispettivi impegni ed oneri conseguenti, in riferimento alla gestione delle aree e l'eventuale successiva ratifica di quanto stabilito.

Art. 3

Classificazione interventi

Ai fini del presente Regolamento le alterazioni del suolo pubblico sono divise in due tipologie:

- a) trasversali all'asse della carreggiata, concentrate e di modesta entità per singoli interventi, longitudinali di lunghezza e tipologia tali da poter essere assimilate a semplici allacciamenti o derivazioni di reti esistenti; modifiche marciapiedi per passi carrabili.
- b) longitudinali di lunghezza tale da presentare le caratteristiche di estensione di rete; costruzione di nuove reti.

Le alterazioni di cui punto **a)**, sono soggette al rilascio della sola autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico riferita al periodo di esecuzione dei lavori; ed ai seguenti adempimenti:

-) rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni particolari;
-) periodo di garanzia dei lavori: 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
-) deposito cauzionale per ogni metro lineare;
-) concordamento del tempo massimo ammissibile per l'esecuzione dei lavori nei soli casi in cui comportino accertati impedimenti per la viabilità

L'entità del deposito cauzionale per ogni tipologia di alterazione sarà stabilito con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.

Le alterazioni di cui punto **b)**, sono soggette al rilascio, in primo luogo, della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico, e successivamente al fine dell'esecuzione delle opere, dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico riferita al periodo di esecuzione dei lavori;

sono soggette agli adempimenti di seguito elencati:

-) presentazione progetto di dettaglio, composto da elaborati grafici e relazioni tecniche, necessario ad illustrare l'intervento in ogni suo aspetto;
-) rispetto delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni particolari che potranno essere prescritte in sede di rilascio della Concessione, in funzione della tipologia dello specifico intervento;
-) periodo di garanzia dei lavori, fatto salvo casi specifici: 1 anno dopo la data del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;
-) indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere;
-) comunicazione del tempo massimo per l'esecuzione dei lavori;
-) deposito cauzionale da determinarsi di volta in volta con perizia tecnica redatta a cura del concessionario, del valore pari ad 1/10 dell'importo lavori relativi alla sola alterazione e ripristino del suolo comunale (escluso il costo dei manufatti che costituiscono l'impianto);
-) comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori;
-) rilascio certificazione di Regolare Esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico;

Art. 4

Soggetti aventi titolo

Le autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico potranno essere rilasciate esclusivamente ai soggetti di seguito indicati:

Interventi di cui al punto a) dell'art 3):

-) enti erogatori di pubblici servizi;
-) persone fisiche e/o giuridiche: per allacciamenti alla pubblica fognatura e per passi carrabili; per posa di canalizzazioni, previo rilascio di concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico che potrà essere ottenuta solo nel caso di mancanza del relativo pubblico servizio.

Interventi di cui al punto b) dell'art 3): esclusivamente enti erogatori di pubblici servizi

Art. 5

Interventi eseguiti per conto dell'Amministrazione

In deroga a quanto stabilito dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", i lavori commissionati dall'Amministrazione comunale ed eseguiti da imprese appaltatrici, incluso quelli realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione in base alla legge 10/77, saranno eseguiti senza il pagamento di alcun onere, mediante rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del DD.LL., previa redazione dell'ordinanza e delle prescrizioni particolari ai sensi del "Codice della Strada", da parte dell'Ufficio Traffico.

TITOLO II GARANZIE

Art. 6

Periodo di garanzia dei lavori

Il concessionario e/o impresa esecutrice, per quanto di rispettiva competenza, rimarranno responsabili di quanto eseguito e del rispetto delle norme del presente Regolamento fino al termine del periodo di garanzia che, fatti salvi casi particolari, è stabilito dall'art. 3.

Il Comune di Scandicci risulta sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori e fino al termine del periodo di garanzia, fermo restando le responsabilità materiali e temporali previste dal Codice Civile in materia di realizzazione di opere civili;

Art. 7

Importo cauzionale

Per quanto riguarda gli interventi su suoli di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione oltre al pagamento di quanto stabilito dagli appositi regolamenti di cui all'art. 1, sarà subordinato, per ogni singola alterazione, al deposito di un importo cauzionale o alla presentazione di una polizza fideiussoria, da determinarsi in funzione dell'entità dell'intervento in base a quanto stabilito dall'art. 3, per quanto concerne la conformità dei lavori con le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 8

Fidejussione cumulativa

In deroga a quanto stabilito dall'art. 7, per i soli lavori di cui all'art.3 lettera a) agli Enti o a chiunque ne faccia specifica richiesta, è concessa la possibilità di effettuare un unico deposito cauzionale o polizza fideiussoria validi per tutti i lavori da effettuare nell'arco dell'anno, in sostituzione dei singoli depositi per ciascun intervento. L'entità della cifra da versare come garanzia complessiva sarà determinata nell'ambito di una specifica Convenzione da stipulare tra le parti.

Per i soli lavori di cui all'art.3 lettera a) eseguiti per conto di un Ente o comunque di ogni altro soggetto che abbia stipulato con l'Amministrazione una Convenzione di cui al presente articolo, è consentito che le singole domande per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, anziché dal committente, vengano presentate dalla ditta appaltatrice dei lavori

senza che la stessa debba farsi carico del pagamento della relativa cauzione, a condizione che nella richiesta venga specificatamente dichiarato che i lavori sono eseguiti per conto dell'Ente medesimo.

Art. 9

Decorrenza esecuzione lavori

Dalla data dell'inizio dei lavori che risulta espressamente indicata nell'autorizzazione, decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori e, limitatamente agli interventi di cui all'art. 3) lettera a), per il successivo svincolo della somma versata a garanzia.

Gli interventi di cui all'art. 3) lettera a) ,di norma, se non diversamente disciplinati, dovranno essere portati a termine, escluso il tappeto di usura, entro 60 gg. dalla data di decorrenza.

Per gli interventi di cui all'art. 3) lettera b) il termine per l'esecuzione dei lavori sarà specificamente stabilito.

Potrà essere comunque richiesta una proroga per comprovate motivazioni di difficoltà tecniche all'esecuzione dei lavori, che comunque non potrà superare ulteriori 60 gg.

Art. 10

Esecuzione tappeto di usura

Il tappeto di usura, per gli interventi di cui all'art. 3) lettera a), dovrà essere eseguito non prima di 9 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di cui all'art.9 escluso gli Enti che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 8, per i quali il tempo massimo é stabilito in 15 mesi, o nei casi in cui il termine risulti diversamente disciplinato da apposita convenzione o da specifiche prescrizioni.

Per i soli casi di alterazione del suolo per esecuzione di un passo carrabile, non sono stabiliti tempi minimi per la stesa del tappeto di usura.

Per gli interventi di cui all'art. 3) lettera b), il tappeto invece dovrà essere eseguito dopo la riapertura provvisoria al transito e comunque non prima di aver ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico.

L'esecuzione del tappeto di usura, risultando finalizzata al ripristino della funzionalità della strada e quindi ad esclusivo interesse dell'Amministrazione, non è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

Art. 11

Responsabilità

Il concessionario resterà responsabile della qualità dei lavori entro il termine del periodo di garanzia e fino a tale data, oltre a rispondere per ogni inadempienza rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, dovrà farsi carico di ogni onere inerente la vigilanza, l'eventuale segnalazione e/o il ripristino di quanto non correttamente eseguito.

Qualora l'alterazione effettuata dovesse determinare un pericolo per la circolazione, il concessionario avrà l'obbligo di intervenire immediatamente per segnalarlo o eliminarne le cause.

Nel caso di inottemperanza sarà provveduto ai sensi dell'art. 12.

La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dei ripristini stradali entro il termine del periodo di garanzia, risulterà liberatoria fatti salvi i vizi occulti.

Art. 12 **Contestazioni**

Motivi di contestazione di lavori eseguiti:

- pericolo per la circolazione
- mancata esecuzione dei lavori nei termini di cui agli art. 9 e 10;
- inottemperanza di uno qualunque degli articoli di cui al presente disciplinare tecnico
- inottemperanza delle prescrizioni particolari indicate nella autorizzazione;
- esecuzione difforme rispetto agli elaborati e/o planimetria di progetto;
- danneggiamenti di altri sottoservizi;
- distacco o cedimenti rispetto alla superficie circostante;
- rotture o cretture del manto in conglomerato bituminoso;
- distacco o mancato ancoraggio del tappeto di usura dal sottostante strato di binder;
- deterioramento della sovrastruttura stradale adiacente l'alterazione;

Nel caso che il concessionario non si faccia direttamente carico degli adempimenti di cui all'art. 11, o ricorra uno dei motivi sopra elencati, l'Amministrazione provvederà a redigere il verbale di contestazione dei lavori in cui, a seconda della motivazione, sarà specificato il termine massimo entro il quale dovrà essere provveduto all'esecuzione di quanto indicato, o, in caso di inottemperanza non sanabile con successivi interventi, sarà data comunicazione dell'incameramento della cauzione;

Terminati i lavori prescritti il concessionario dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione.

Qualora inoltre, l'Amministrazione debba intervenire in proprio o commissionare i lavori a terzi, per eliminare pericoli per la circolazione veicolare a causa di inadempimenti del Concessionario, previa formalizzazione della contestazione, sarà provveduto ad incamerare la quota parte della cauzione corrispondente ai lavori eseguiti e/o al nolo ed alla posa in opera della segnaletica.

Art. 13 **Incameramento cauzione**

L'Amministrazione Comunale trascorsi inutilmente i termini per l'esecuzione dei lavori contestati senza che il concessionario abbia provveduto all'esecuzione dei ripristini oppure abbia presentato una adeguata controdeduzione, ha facoltà, senza ulteriori adempimenti, di incamerare la corrispondente quota del deposito a garanzia al fine di far eseguire in proprio i lavori.

Nel caso di contestazione anche per sola mancata esecuzione del tappeto di usura, l'importo minimo da incamerare in ogni caso non potrà risultare inferiore a quanto stabilito dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 14 **Contestazioni lavori per Enti**

Se i lavori contestati sono stati eseguiti per conto di un Ente con cui è stata stipulata la convenzione di cui all'art.8, l'entità dell'importo e le modalità necessari per ripristinare i lavori saranno rideterminati dalle prescrizioni stabilite nella convenzione stessa, o in sede di redazione di ogni singolo verbale di contestazione.

Art. 15

Svincolo cauzione

Trascorso il periodo di garanzia di cui all'art. 6 senza che l'intervento abbia dato luogo a contestazioni, il richiedente può rientrare in possesso dell'importo cauzionale, o della quota parte nel caso che i lavori siano stati contestati, previa presentazione di apposita domanda e nulla osta da parte dell'ufficio Tecnico.

Art. 16

Svincolo lavori contestati

Nel caso di lavori contestati e successivamente correttamente eseguiti, lo svincolo del deposito potrà avvenire previa nulla osta dell'Ufficio Tecnico dopo che siano trascorsi ulteriori 6 mesi dalla data della comunicazione di effettuato ripristino.

TITOLO III Norme Generali

Art. 17

Superficie di cantiere

Tutte le attività necessarie per attuare gli interventi autorizzati, comprese quelle di cantiere, dovranno essere contenute nel perimetro dell'area oggetto di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;

Art. 18

Termine dei lavori

Nei casi definiti nell'art.3 lettera a) il termine dei lavori è stabilito nel giorno in cui viene eseguito il tappeto di usura o comunque ogni ulteriore adempimento previsto dal presente Regolamento. Nel caso in cui l'esecuzione del tappeto di usura avvenga anticipatamente rispetto al termine stabilito dall'art. 10, al fine della determinazione del periodo di garanzia, farà comunque fede il termine minimo stabilito dall'articolo sopra citato.

Nei casi definiti nell'art.3 lettera b) dovrà essere data comunicazione scritta del termine dei lavori da parte del concessionario all'Ufficio Tecnico comunale, una volta eseguito il ripristino definitivo dei manti stradali, compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale con le modalità definite, al fine di effettuare il sopralluogo, accertare la regolare esecuzione dei lavori ed emettere apposita certificazione.

Art. 19

Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare esecuzione sarà emesso dall'Ufficio Tecnico comunale, per le sole opere definite dall'art.3 lettera b), entro 60 giorni dal termine dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione non costituisce collaudo tecnico delle opere eseguite e non esime il concessionario dagli obblighi relativi al periodo di garanzia.

Art. 20

Prescrizioni particolari

Nei soli casi di lavori definiti dall'art. 3 lettera b), resteranno a carico dei concessionari, i seguenti obblighi:

-) fornire preventivamente alla ultimazione dei lavori il rilievo esatto del "come costruito" dell'intero tracciato delle tubazioni, corredato di coordinate rispetto a punti fissi facilmente individuabili in loco, di ogni vertice o punto di discontinuità, necessario per individuare in dettaglio l'intero percorso.
-) nominare il D.L. comunicandone il nominativo all'amministrazione comunale, unitamente a quello della ditta esecutrice e del Direttore tecnico di cantiere;

Art. 21

Assunzione obbligo per modifiche

Nei soli casi di lavori definiti dall'art. 3 lettera b), il concessionario dovrà inoltre assumere l'obbligo ad eseguire a propria cura e spese, i lavori necessari per spostare le tubazioni di proprietà nel caso in cui le medesime, successivamente alla posa, dovessero risultare tecnicamente incompatibili con la futura costruzione o spostamento di canalizzazioni o manufatti interrati di proprietà comunale.

Art. 22

Sottoservizi esistenti

E' fatto obbligo al concessionario accertare preventivamente l'eventuale presenza di servizi interrati quali, linee elettriche e telefoniche, acquedotto e metanodotti ecc. in corrispondenza del luogo interessato dai lavori e munirsi del relativo nulla osta rilasciato dagli Enti preposti alla loro gestione, restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata da qualsiasi danno dovesse verificarsi ad impianti esistenti a seguito della esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Di conseguenza in ogni caso dovrà essere provveduto a quanto segue:

-) eseguire un accertamento preventivo della posizione delle canalizzazioni presenti nel sottosuolo su indicazione dei rispettivi Enti gestori
-) concordare con l'Ufficio Tecnico il tracciato di posa delle canalizzazioni rispetto all'asse stradale, previa esecuzione di saggi e/o indagini preliminari, in numero idoneo in base alle caratteristiche dei sottoservizi, relative al singolo tratto stradale
-) posare le costruende canalizzazioni e manufatti nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle disposizioni fissate da norme, regolamenti ecc.
-) ottemperare alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico o dagli Enti proprietari delle canalizzazioni interrate (Consiag, Enel, Telecom, ecc.) ogniqualvolta, anche in corso d'opera, venga accertata una interferenza o comunque una inammissibile adiacenza, con ogni servizio presente nel sottosuolo;

Art. 23

Materiale di risulta

Nessun materiale deve essere depositato, anche temporaneamente al fuori dei limiti del cantiere.

Il materiale di risulta non potrà essere riutilizzato tal tale per il riempimento degli scavi.

Il materiale asportato dovrà essere conferito, se idoneo, ad apposito impianto di riciclaggio autorizzato, altrimenti a discarica autorizzata, a cura e spese del titolare della concessione.

Art. 24

Geometria scavi

Sono vietati scavi obliqui rispetto all'asse stradale, pertanto ogni attraversamento o allacciamento ai servizi esistenti dovrà essere eseguito ortogonalmente all'asse.

Art. 25

Segnaletica di cantiere

La ditta concessionaria dovrà apporre a propria cura e spese tutta la segnaletica prevista dal D. Lgs. 285/92 ed in particolare ottemperare a quanto disposto dalle specifiche ordinanze emesse al fine della esecuzione dei lavori in cui saranno impartite le disposizioni a cui l'impresa esecutrice dovrà ottemperare, per la segnalazione dei cantieri, per l'approntamento della cartellonistica stradale e per la posa della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria.

Dovranno inoltre essere adottati tutti gli eventuali provvedimenti disposti dalla Polizia Municipale

Art. 26

Cartello lavori

In corrispondenza di ogni cantiere dovranno essere apposti cartelli a fondo giallo con le seguenti indicazioni :

Oggetto dei Lavori :

Ditta esecutrice dei lavori:

Progettista, DD.LL:

Importo complessivo lavori:

Nominativo e recapito del responsabile o direttore di cantiere:

Nominativo imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie noli a caldo etc:

Data inizio Lavori

Data fine Lavori

Per cantieri di durata complessiva superiore a 7 giorni lavorativi le dimensioni del cartello dovranno essere quelle indicate nella vigente normativa;

per cantieri di durata inferiore sono ammessi cartelli di dimensioni ridotte (fino a L = 90 cm H = 70 cm) con informazioni commisurate all'entità dell'intervento.

Art. 27

Riapertura provvisoria

La riapertura provvisoria al traffico veicolare del tratto stradale oggetto di alterazione potrà avvenire, solo previa:

-) posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore minimo compreso 10 cm, fino alla quota del tappeto del manto stradale adiacente lo scavo;
-) esecuzione di segnaletica orizzontale provvisoria disposta dall'Ufficio Traffico;
-) eliminazione di ogni discontinuità altimetrica in corrispondenza dei pozzetti di ispezione mediante l'eventuale posa di conglomerato bituminoso di granulometria appropriata;

Art. 28
Lavori di somma urgenza

Qualora ricorrano i casi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, dovrà essere ottemperato in primo luogo a quanto previsto dall'art. 19 del citato "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con l'eccezione di quanto previsto dal punto d) del comma 2:

" d) provvedere al pagamento del canone entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione"
che risulta abrogato e sostituito dal seguente:

" d) provvedere al pagamento del canone entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al giorno di inizio dell'occupazione"

I lavori dovranno inoltre essere eseguiti ottemperando a tutte le norme di cui al presente Regolamento, alle prescrizioni specifiche che potranno eventualmente essere imposte dagli uffici Tecnico e Traffico e provvedendo al pagamento della cauzione nel solo caso che non siano eseguiti da Enti che abbiano effettuato il deposito di cui all'art. 8.

Nel caso di lavori di cui alla presente norma e che però a posteriori, venisse accertato che non ricorrevano i motivi di somma urgenza, sarà provveduto alla loro contestazione in conformità con quanto previsto dall'art.12.

TITOLO IV

Adempimenti Tecnici

Art. 29

Capitolato di riferimento

Dovranno essere utilizzati materiali e/o eseguiti i lavori in conformità con le specifiche tecniche descritte nell'elenco prezzi unitari (EPR) approvato con deliberazione della G.C. n. 251 del 3 luglio 2001 o successive modifiche.

Art. 30

Profondità di posa

Le canalizzazioni di progetto dovranno essere posate ad una quota tale in modo che l'estradosso risulti ad una profondità non inferiore a 0,40 m. dal piano del marciapiede e non inferiore a 0,60 m. dal piano della pavimentazione carrabile.

Nel caso di scavi trasversali alla carreggiata o in corrispondenza di attraversamenti ed incroci stradali, dovranno essere posate, di norma, ad una quota inferiore rispetto ad ogni sottoservizio esistente, o comunque alla profondità e con le modalità da concordare preventivamente con l'ufficio Tecnico in funzione di ogni singolo caso specifico;

Art. 31

Capacità portante fondazione

Nel caso in cui lo scavo avvenga in tratti in cui la carreggiata presenti cedimenti, discontinuità altimetrica o comunque insufficiente capacità portante, dovrà essere eseguito il risanamento del sottofondo stradale; dimensioni minime: profondità di scavo 0,6 m, larghezza 2 m;

Art. 32

Tipologia materiali di ripristino

Dovranno essere ricostruiti tutti i manufatti interessati dall'alterazione ed i ripristini dovranno essere eseguiti utilizzando materiale della stessa tipologia di quella esistente (p.e. conglomerato bituminoso di tipo modificato, pavimentazioni in pietrame, aiuole spartitraffico, segnaletica orizzontale in materiale elastoplastico, etc);

Art.33

Piano di posa

Le canalizzazioni, a seconda della tipologia, devono essere posate su un letto continuo di sabbia o cls, in conformità con le modalità di posa certificate dal costruttore ed ottemperando ad ogni adempimento al fine di evitare, in primo luogo, ogni danno alla struttura stradale.

Art.34

Riempimento degli scavi

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito utilizzando materiali provenienti da "impianti di riciclaggio autorizzati", solo in caso di una loro indisponibilità potrà essere utilizzato materiale di cava.

Carreggiata:

I materiali dovranno essere rullati e compattati in ogni strato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:

a) pietrischi e pietrischetti rispondenti ai requisiti delle norme tecniche del CNR fascicolo n. 4/53, stesi in strati paralleli dello spessore massimo di 30 cm. compattati meccanicamente fino a raggiungere il max costipamento.

b) misto stabilizzato con materiale con curva granulometrica secondo la UNI 100006

c) come al punto b) con l'aggiunta di 1.2 q/mc di cemento R 32.5

In casi particolari potrà essere richiesto l'uso di malta di cemento di tipo superfluido ed autolivellante avente massa volumica allo stato indurito inferiore a 1800 Kg/m³ e resistenza a compressione a 28 giorni > 1N/mm.².

I materiali aridi di sottofondo dovranno essere stesi e compattati in strati non superiori a 30 cm.;

I riempimenti degli scavi potranno essere effettuati con altri materiali in alternativa a quelli sopra elencati che, a discrezione dell'Impresa, siano ritenuti idonei per assicurare la prescritta capacità portante e non diano luogo a cedimenti inammissibili.

Art. 35

Ripristino marciapiedi

Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue:

-) Posa di materiale arido di sottofondo all'interno della sezione di scavo

-) Getto di massetto in cls avente $R_{ck} > 15$ N/mm.² per un'altezza > 10 cm, e per l'intera larghezza del marciapiede (fatto salvo deroghe per casi particolari da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico).

La quota dell'estradosso dello strato in questione dovrà risultare inferiore rispetto al piano finito, della dimensione pari allo spessore della pavimentazione superficiale.

Sarà consentito l'esecuzione di ripristini provvisori fino all'altezza dell'adiacente piano di calpestio, a condizione che, in sede di esecuzione della pavimentazione superficiale, sia asportato lo spessore di massetto eccedente.

-) Ripristino della pavimentazione superficiale: nel caso di conglomerato bituminoso la pezzatura dovrà essere inferiore a 5 mm., lo spessore finito e compresso non inferiore a 2 cm., la larghezza pari a quella dell'intero marciapiede.

L'altezza del piano finito della pavimentazione, non dovrà superare quella del preesistente piano di calpestio

Art. 36

Ripristino carreggiata:

Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue:

-) Binder:

strato di conglomerato bituminoso con granulometria 0/20 o 0/30 mm. avente spessore minimo 8 cm, per una larghezza almeno 10 cm superiore da entrambe le parti rispetto a quella dello scavo, steso previa mano di attacco di emulsione bituminosa.

-) Tappeto di usura:

nel caso di posa di conglomerati bituminosi di tipo tradizionale dovrà avere granulometria di 0/10 mm. e spessore finito 3 cm., ed in ogni caso, dovrà essere steso esclusivamente in modo da formare figure geometriche regolari, preferenzialmente rettangoli, e previa eventuale fresatura in corrispondenza di zanelle o punti fissi:

Scavi longitudinali:

La larghezza del tappeto, fatti salvi casi particolari e/o apposite prescrizioni impartite in funzione di possibili specificità delle sezioni di posa, dovrà risultare:

-) Per larghezza della carreggiata inferiore a 4 m. → dimensioni dell'intera carreggiata,

-) Per larghezza della carreggiata superiore a 4 m. → in generale della larghezza pari alla distanza dal punto di dislivello, al limite della carreggiata ed eventuale raccordo altimetrico sul dislivello con conglomerato di pezzatura massima 5 mm;

Al fine di consentire la riduzione della larghezza del ripristino, o se concordato, è ammessa la fresatura del manto preesistente, della larghezza minima che dovrà risultare pari alla dimensione dello scavo oltre ad un franco di 0.5 m da entrambe le parti, ma in ogni caso non inferiore a 2 m.

In presenza dei seguenti casi la larghezza dovrà invece risultare:

1) limite del bordo della superficie oggetto di fresatura in corrispondenza di una sezione longitudinale della carreggiata esistente che presenti discontinuità o dislivelli tali da non permettere il perfetto raccordo altimetrico trasversale tra la nuova e vecchia pavimentazione (tolleranza massima 0,5 cm) → dimensione necessaria per raggiungere una sezione longitudinale in cui sia possibile eseguire un perfetto raccordo altimetrico;

2) limite del bordo dello scavo posto ad una distanza inferiore rispetto a 1.5 m dal limite della carreggiata → dimensione minima: lato in questione, fino al limite della carreggiata; lato opposto almeno 1 m dal bordo scavo.

In ogni caso dovranno essere eseguite fresatura e tappeto di usura fino alla zanella, nel caso in cui il manto esistente determini il ristagno di acqua meteorica in corrispondenza della carreggiata oggetto di ripristino.

Scavi trasversali o concentrati:

La larghezza del tappeto non dovrà risultare inferiore a 3 m. e dovrà essere perfettamente raccordato su ogni lato al conglomerato preesistente con materiale di idonea granulometria.

In alternativa potrà essere eseguita la preventiva fresatura del manto preesistente delle dimensioni minime superiori di almeno 0.5 m rispetto al bordo scavo. In caso di presenza di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, lo spessore minimo del tappeto non dovrà essere inferiore a 3 cm e la pezzatura 0/10 mm.

Art. 37

Prove di laboratorio

Indipendentemente dalle tipologie esecutive utilizzate per il riempimento degli scavi, potranno essere effettuate prove di laboratorio per verificare la qualità del materiale impiegato e la sua corrispondenza ai valori della normativa tecnica.

In ogni caso la capacità portante del terreno di fondazione dovrà essere tale da garantire valori del modulo di deformazione, nel caso di verifiche con prove di carico su piastra, con $M_d > 800$ da N/cm².

Art. 38 **Chiusini**

Qualora i ripristini, incluso il tappeto di usura, interessino superfici stradali occupate da pozzetti di ispezione od altri manufatti superficiali, i chiusini dovranno essere rialzati e portati alla quota del piano finito.

Analogamente tutti i chiusini oggetto di nuova posa dovranno risultare alla medesima quota del piano finito.

Art. 39 **Allacciamenti in fognatura**

Per quanto riguarda la costruzione di allacciamenti alla fognatura comunale, dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme:

a) l'allacciamento dovrà essere realizzato in modo che il fondo del condotto privato si trovi preferenzialmente sulla parte superiore della fognatura e salvo casi particolari, sopra la metà dell'altezza della medesima.

b) le tubazioni dovranno essere posate su un letto piano di sabbia o calcestruzzo e rinfiancate e coperte con uno strato di almeno 10 cm. di calcestruzzo;

c) i condotti di scarico dovranno essere realizzati a perfetta tenuta idraulica, in modo da evitare qualsiasi perdita anche nel caso di entrata in pressione della fognatura;

d) dovrà essere eseguita la demolizione della sola porzione della fognatura strettamente indispensabile per effettuare l'allacciamento. In ogni caso la giunzione tra la fognatura comunale e la tubazione privata, dovrà essere realizzata utilizzando materiali e tecniche in modo da garantire il perfetto collegamento tra le parti e in ogni caso assicurare la tenuta idraulica.

e) le parti della fognatura che fossero rimaste danneggiate durante i lavori, dovranno essere riparate a cura e spese del richiedente ed in ogni caso dovranno essere asportati i detriti caduti in fognatura.

Il concessionario rimarrà comunque responsabile di ogni danno alla fognatura o perdite della medesima a causa dei lavori per l'allacciamento.

Art. 40 **Manufatti prefabbricati in cls**

In caso di alterazione del cordonato o delle zanelle i suddetti manufatti dovranno essere integralmente sostituiti con pezzi nuovi aventi medesima tipologia e posti in opera su una trave in cls con $R_{ck} > 15\text{N/mm}^2$ e spessore minimo 25 cm.

Art. 41 **Barriere architettoniche**

In occasione di alterazioni che interessino i marciapiedi, in corrispondenza di ogni passaggio pedonale o delle intersezioni stradali, indipendentemente dallo stato di fatto preesistente i lavori, dovranno essere ottemperate tutte le norme previste dal DPR 503/1996 e successive modifiche.

In particolare, durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere predisposte adeguate transennature per salvaguardare il transito dei pedoni, e dal punto di vista costruttivo si richiede che l'altezza del cordonato rispetto alla zanella od al limite della carreggiata, non debba essere superiore a 0.5 cm.

Art.42

Segnaletica orizzontale e verticale

Dovrà essere posta in opera tutta la segnaletica disposta dall'ufficio traffico. Nel caso di mancanza di prescrizioni particolari, dopo la posa del binder é necessario procedere al tracciamento della sola segnaletica di arresto e degli attraversamenti pedonali. Dopo la stesa del tappeto di usura dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica presente sulla carreggiata prima dell'alterazione.